



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 16/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 2 marzo 2026 (e reclamo presentato il 17 febbraio 2026), il ricorrente deduceva di aver ottenuto dall'impresa resistente, con la quale era assicurato, un risarcimento solo parziale dei danni conseguenti ad un sinistro R.C. Auto in cui era rimasto coinvolto, non inclusivo infatti di alcune voci di pregiudizio quali, in particolare, i danni arrecati ai beni personali (PC portatile, smartphone, casco e abbigliamento, per la somma di euro 542,00), le spese di recupero del motoveicolo (pari ad euro 183,00), la consulenza medico-legale di parte (pari ad euro 2.257,00) e le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale (pari ad euro 1.736,35); il tutto per un totale di euro 4.718,35.

Il ricorrente contestava, inoltre, la percentuale di corresponsabilità applicata dall'impresa (50%), rappresentando che informalmente sarebbe invece stata riconosciuta una responsabilità maggiore in capo alla controparte (70%). Concludeva dunque chiedendo di:

"1) veder risarciti tutti i danni e ristorate tutte le spese conseguenti al sinistro;

*2) veder rideterminata la percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70-80% in capo al sig. ***".*



Regolarmente costituitasi, l'impresa eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per valore ai sensi dell'art. 9 lett. f) del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto").

Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, sia sotto il profilo della pretesa revisione della percentuale di responsabilità a carico delle parti, sia sotto il profilo della congruità ed esaustività delle somme già corrisposte a titolo di riparazione del danno patito dal ricorrente. Rappresentava che il sinistro si sarebbe verificato durante manovre di sorpasso effettuate da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, in presenza di linea continua, con responsabilità concorrente e che l'offerta di risarcimento sarebbe stata correttamente determinata sulla base delle risultanze istruttorie e medico-legali acquisite.

L'impresa concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto nel merito del ricorso in quanto infondato, con conseguente conferma della valutazione già effettuata sia in termini di quantificazione del danno sia di ripartizione della responsabilità.

Il ricorrente, in sede di repliche, chiariva avere l'impresa risarcito (i) il danno non patrimoniale nella misura del 50%; (ii) il danno al solo motociclo nella misura del 50% delle spese per la riparazione, come quantificate dal perito fiduciario dell'impresa stessa. Evidenziava che l'impresa non avrebbe preso posizione sulle ulteriori voci di danno richieste, relative ai beni materiali danneggiati, alle spese medico-legali e alle spese legali, soggiungendo che tali voci non sarebbero state contestate neppure nella fase di gestione della pratica.

Il ricorrente, comunque, insisteva per la rideterminazione della responsabilità nella causazione del sinistro e per il riconoscimento delle somme richieste, precisando, però, di voler contenere la richiesta di risarcimento complessiva entro il limite di euro 2.500,00 al fine di rientrare nella competenza dell'Arbitro Assicurativo.

Con le proprie controrepliche, l'impresa, richiamate le argomentazioni contenute nella precedente memoria, deduceva carente documentazione a supporto delle allegazioni del ricorrente, rilevando l'assenza di elementi probatori idonei a consentire una compiuta ricostruzione dei fatti e una valutazione delle pretese risarcitorie.

In secondo luogo, rilevava che il ricorrente, con la memoria di repliche, avrebbe ridotto il *quantum* domandato in sede di ricorso a titolo di risarcimento del danno nella misura del 50 % (per un totale di euro 2.359,18), il che invertebbe un mutamento della domanda non consentito dall'art. 10, comma 2, del Decreto.

In ogni caso, l'impresa ribadiva l'eccezione di incompetenza per valore dell'AAS, che a suo giudizio sussisterebbe comunque, anche a fronte della riduzione della domanda, per l'effetto di una eventuale rideterminazione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la pretesa del ricorrente volta ad ottenere la liquidazione del maggior danno, rispetto a quello già liquidatogli dall'impresa, riportato nell'ambito di un sinistro stradale, coperto da polizza R.C. Auto; e ancora, la



pretesa del ricorrente ad ottenere la rideterminazione della percentuale di propria responsabilità nella causazione del sinistro.

Rilievo preliminare assumono le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dall'impresa rispettivamente ex art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), Decreto, per essere la domanda di condanna superiore al valore di euro 2.500,00, nonché ex art. 10 del Decreto, per l'integrare, la riduzione del quantum condannatorio effettuata dal ricorrente in sede di repliche, una inammissibile modificazione della domanda già formulata.

Per ragioni di ordine logico mette innanzitutto pronunciarsi sulla seconda eccezione, con cui l'impresa ha sollevato censura di inammissibilità circa la precisazione delle domande, effettuata dal ricorrente in sede di repliche, allorché questi ha dichiarato espressamente di voler contenere la propria domanda entro il limite di competenza dell'Arbitro, rideterminando l'importo richiesto in euro 2.359,18, corrispondente al 50% delle voci di danno indicate.

Tale rideterminazione del *quantum* della domanda condannatoria appare, a giudizio del Collegio, meramente strumentale ad aggirare i limiti di competenza per valore dell'Arbitro e a neutralizzare la specifica eccezione di parte resistente sul punto. Benché infatti il ricorrente abbia in tal modo manifestato la propria disponibilità ad ottenere una decisione entro la soglia di competenza dell'Arbitro, non può non rilevarsi come tale dichiarazione sia intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso e per di più senza recesso alcuno dall'ulteriore domanda in quella stessa sede proposta, intesa alla rideterminazione percentuale della propria *"corresponsabilità nella causazione del sinistro"* (per un precedente analogo, cfr. Collegio AAS, Decisione n. 607/2026).

L'eccezione merita dunque accoglimento.

Quanto rilevato in ordine all'eccezione di inammissibilità della modificazione del *petitum* in sede di repliche, rende per conseguenza accoglibile anche la seconda eccezione sollevata dall'impresa. Questa ha infatti dedotto l'inammissibilità del ricorso ex art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), a mente del quale *"La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi: (...) b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni: (...) 1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l'arbitro assicurativo decide ai sensi dell'articolo 11, comma 5."*

Nel caso di specie, la domanda del ricorrente, oltre che appuntarsi sulla rideterminazione della percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro occorso, ha ad oggetto la richiesta risarcitoria riguardante *"tutti i danni e rimate tutte le spese conseguenti al sinistro"*, che lo stesso ricorrente analiticamente dettaglia e quantifica (in seno al ricorso) in euro 4.718,35, donde il superamento dell'ambito di competenza per valore di questo Arbitro (sull'incompetenza per valore di questo Arbitro ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1) del Decreto, cfr. anche Collegio AAS, Decisione n. 607/2026, cit.).

L'eccezione è dunque meritevole di accoglimento.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA